

La Consulta ha dichiarato la legittimità delle procedure. Gettata acqua sul fuoco delle polemiche

Musica, sì al doppio reclutamento

Diverso l'accesso per i conservatori e le scuole secondarie

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

È legittima la diversità tra le procedure di reclutamento dei docenti di conservatorio e dei docenti di strumento musicale e scuola secondaria. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 340 del 28 settembre scorso.

I giudici della Consulta hanno analizzato le procedure di reclutamento dei docenti precari di educazione musicale e di strumento musicale delle secondarie, confrontandole con quelle relative ai precari dei conservatori. E sono giunti alla conclusione che le diversità tra le procedure di reclutamento sono pienamente legittime. Ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124. Vale a dire, della norma che fissa, quale requisito di accesso alle graduatorie per il reclutamento dei docenti di conservatorio, il possesso di titoli artistici che diano titolo a un punteggio non inferiore a 24

Partono i corsi per le abilitazioni

Al via i corsi abilitanti nei conservatori di musica. Lo prevede un decreto emanato dal ministero dell'istruzione, che porta la data dell'8 novembre scorso (prot. n. 100/2004, disponibile sul sito: www.miur.it). I corsi si terranno presso i conservatori di musica e saranno riservati ai docenti che non possiedono l'abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale alle medie o alle superiori. Potranno partecipare anche i docenti che non hanno l'abilitazione per insegnare strumento musicale alle medie. Per essere ammessi ai percorsi formativi gli interessati dovranno essere in grado di vantare almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso per la quale si chiede di essere ammessi al corso. Con una limitazione, però: i 360 giorni devono essere stati prestati, necessariamente, entro il periodo che va da 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della legge n. 143/2004. I corsi saranno attivati in riferimento a tre tipi di aspiranti.

Il primo corso sarà destinato ai docenti di educazione musicale, muniti del titolo di accesso alla classe di concorso, che hanno conseguito i 360 giorni di servizio in tempo utile, ma che non possiedono l'abilitazione all'insegnamento.

Il secondo corso sarà, invece, destinato ai docenti di strumento musicale, senza abilitazione, che abbiano prestato servizio nella relativa classe di concorso (A077) in possesso del titolo di studio. Sempre per 360 giorni maturati nel periodo 1° settembre 1999-6 giugno 2004.

Infine, il terzo corso sarà finalizzato al conseguimento dell'abilitazione nello strumento musicale per i docenti abilitati in educazione musicale, che non possiedono l'abilitazione per lo strumento. Anche in questo caso i 360 giorni di servizio, nella classe di concorso specifica, dovranno essere stati maturati dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. I corsi saranno a numero chiuso. Il numero massimo dei candidati da ammettere ai percorsi formativi sarà fissato dal consiglio accademico (nei conservatori dove è stato costituito) o, in mancanza, dal collegio dei docenti di ogni conservatorio dove saranno organizzati i corsi abilitanti. Il contingente dei posti disponibili per ciascun corso e la data di inizio, saranno pubblicizzati presso i vari conservatori. La relativa attivazione sarà disposta con delibera del consiglio di amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria. (riproduzione riservata)

quarantesimi. La questione era stata posta dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, il quale aveva eccepito che questa condizione costituiva

una sorta di discriminazione a danno dei precari dei conservatori. Per contro, i giudici della Corte hanno argomentato la pronuncia affermando che man-

ca «il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni iden-

tiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione».

E in forza di questa considerazione hanno ritenuto fondata «la disparità di trattamento, che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media... dal momento che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti».

La sentenza fa chiarezza in una questione molto dibattuta negli ultimi tempi, tra gli addetti ai lavori che, in gran parte, sarebbero inclini a ritenere esistente la disparità di trattamento posta all'attenzione della Consulta. La parola passa ora dal diritto alla politica, non essendo più possibile sperare in una modifica dell'attuale contesto normativo in sede giurisprudenziale. (riproduzione riservata)

Quesitario amministrativo

L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA MORATTI TIENE BANCO

Il preside di una scuola media per le modalità organizzative della riforma, in particolare dei laboratori, ha deciso di avvalersi della assistenza «di un gruppo di docenti delle classi prime (i docenti coordinatori dei consigli di classe), con la motivazione che tali docenti «hanno maggiore senso logico»... In realtà, tale scelta deriva dal fatto che fra tali docenti è compreso qualche personaggio molto gradito al dirigente scolastico che ne ha sempre tenuto in grande considerazione i consigli.

A ogni modo questo gruppo e il dirigente hanno deciso tutto in materia di criteri di composizione dei gruppi laboratoriali con ovvia ricaduta sull'orario settimanale delle lezioni di tutti i docenti e altro. A parte il fatto che nonostante tale aiuto il dirigente riuscirà, forse, a far avviare le attività di laboratorio solo dopo circa due mesi dall'inizio delle lezioni, altro effetto delle scelte è stata l'emanazione di un nuovo orario settimanale delle lezioni che stravolge completamente quello già in vigore, con ricaduta negativa su alunni, famiglie e docenti (il dirigente, di questi tempi, parla ancora di orario provvisorio e orario definitivo). Il dirigente, inoltre, ha promesso a tali coordinatori una ricompensa, a carico del fondo d'istituto, per la loro collaborazione. La cosa che interesserebbe sapere è se il dirigente ha, come sembra, defraudato il collegio dei docenti di precise prerogative in materia di organizzazione dei laboratori. Inoltre ritengo che su tale materia il dirigente avrebbe dovuto confrontarsi con la rsu, la rappresentanza sindacale unitaria, e che non possa destinare somme del fondo d'istituto a docenti che, se hanno collaborato con lui, lo hanno fatto senza averne alcun titolo in quanto non sono compresi fra i due collaboratori di cui il dirigente può avvalersi, né si può riconoscere questo gruppo estemporaneo e caro al preside come un nuovo organo collegiale che sostituisce quelli ufficialmente preposti.

Olga De Biasi
Torino

Le scelte didattiche dell'istituzione scolastica, fatta salva l'autonomia professionale e la libertà di insegnamento di ciascun docente, non possono che rientrare nella competenza esclusiva del collegio dei

docenti. A questo proposito vale la pena di richiamare il chiaro dettato di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 297/94, che così dispone: «Il collegio dei docenti... ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente».

Quanto a «criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente...», nonché i criteri per l'individuazione del personale docente... da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (articolo 6 del contratto di lavoro) essi rientrano nella diretta competenza del tavolo negoziale d'istituto. Nel caso rappresentato dal lettore, dunque, sembrerebbero sussistere per lo meno due violazioni di norme: da una parte il mancato rispetto della normativa pubblicistica che regola il funzionamento e le attribuzioni del collegio dei docenti e dall'altra una violazione contrattuale, potenzialmente foriera, peraltro, dell'illiceità di cui all'articolo 28 della legge n. 300/70 (condotta antisindacale). (riproduzione riservata)

a cura
di Antimo Di Geronimo

IN G.U. LA SICUREZZA

È stato pubblicato sulla G.U. n. 264 del 10 novembre 2004 il decreto legge n. 266 del 9/11/04 con cui viene prorogata la validità di una serie di provvedimenti che non sono stati portati a compimento nei prescritti termini di scadenza. Tra questi, l'adeguamento in sicurezza degli edifici scolastici, che slitta al 31 dicembre 2005 (si veda *ItaliaOggi* del 2 e del 9 novembre scorso). Per la messa in sicurezza degli edifici, lo slittamento non sarà automatico, ma scatterà solo se le regioni lo riterranno utile «a fronte di comprovate necessità sussistenti nelle rispettive realtà socio-territoriali».

Protesta dell'Unams a cinque anni dalla legge

Riforma bloccata, cercasi colpevole

DI GIOVANNI SCANCARELLO

A cinque anni dal varo della legge la riforma della formazione artistica rimane sulla carta. Per accademie e conservatori c'è ancora incertezza. «Vogliono dimenticare di noi, così si deprime il settore, quello dell'arte, a cui il paese deve tutto», questa la denuncia dell'unione artisti Unams, sindacato per la difesa della categoria dei formatori e dei professionisti della musica e dell'arte in Italia. L'allarme è stato lanciato nel corso del quinto congresso nazionale dell'Unams, tenutosi il 10 e l'11 novembre scorsi a Roma. L'iniziativa è stata, infatti, anche l'occasione per ricordare la sofferta storia dell'Unams in difesa dell'arte e per il riconoscimento delle istituzioni di alta cultura, in linea con i principi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione. Principi che hanno ispirato la legge di riforma del 1999, la n. 508, arrivata a conclusione di 20 anni di battaglie del sindacato, ad attribuire il livello universitario a conservatori e accademie, conferendo loro autonomia didattica, artistica e amministrativa. Ma quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto d'arrivo si è trasformato nuovamente in un inizio. Dopo cinque anni dalla riforma, lamentano gli artisti, il processo riformatore è ancora in atto e lo stato non ha an-

cora provveduto all'adeguamento economico dei docenti di conservatori e accademie, che chiedono la decontrattualizzazione per poter essere equiparati ai professori universitari. Ma per gli artisti le questioni aperte sono anche altre. Dora Liguori, co-fondatrice e presidente dell'Unams, denuncia la condizione di incertezza in cui versa il settore, condizionato dal ritardo nell'invio degli statuti e dei regolamenti didattici per i conservatori e le accademie da parte del Miur. Il ministero ha comunicato in questi giorni di non disporre di risorse sufficienti per attuare la legge n. 508 nella sua parte fondamentale, relativa cioè al potenziamento delle medie a indirizzo musicale e dei licei a indirizzo. Ha usato parole di fuoco Luciana Sbarbati (Margherita-Ds), co-fondatrice, nel 1999, della legge n. 508, insieme a Franco Asciutti (Fi), presidente della commissione istruzione del senato: «Il parlamento solleciti nuovamente l'esecutivo, altrimenti saremo costretti ad andare al Parlamento europeo perché citi di infrazione il governo italiano per la non attuazione di una legge dello stato». Anche Franco Asciutti non ha nascosto il proprio disappunto: «Non posso nascondere un certo imbarazzo, ma posso dirvi che il parlamento è impegnato in questa battaglia». (riproduzione riservata)